



Associazione Italiana Giovani Avvocati

SEZIONE DI NOVARA

PER UNA PRATICA CHE SIA VERO

APPRENDISTATO

1. OBIETTIVI:

- I. Abrogazione dell'art. 41 comma 12 della legge 247/2012 che ad oggi prevede il "cd. Patrocinio sostitutivo", con applicazione della normativa previgente;
- II. estensione del progetto giovani-si presente in Toscana ove con i fondi europei si pagano i praticanti a tutte le regioni d'Italia;
- III. abolizione dell'art. 43 L. 247/12 come attuato dal regolamento 70/2016 che obbliga il praticante per il rilascio del certificato di compiuta pratica a svolgere la pratica per almeno 20 ore settimanali e a frequentare corsi di formazione obbligatori.

2. PREMESSA:

Secondo quanto previsto dall'art. 41 co. 1 L. 247/12 *"il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto tecnico o teorico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche"* art. 41 co. 1 L. 247/12.

La pratica forense, infatti, può essere suddivisa in tre momenti fondamentali: la prima fase di passaggio dal mondo universitario, una seconda fase di (eventuale) abilitazione al patrocinio ed una terza e conclusiva fase di passaggio dall'essere praticante all'essere avvocato.

Ognuno di questi passaggi ha una sua ragion d'essere ed una sua importanza fondamentale al fine di preparare il giovane praticante all'esercizio della professione. Professione che richiede impegno, dedizione responsabilità e professionalità.

Proprio per questa ragione è di fondamentale importanza restituire alla pratica quella sua connotazione di preparazione pratica e dinamica in cui il grado di responsabilità deve essere sempre maggiore onde consentire un graduale ma consapevole avvicinamento alla professione.

3. LA NUOVA PRATICA FORENSE, IL PATROCINIO SOSTITUTIVO: UNA PROSPETTIVA CHE NON CONDIVIDIAMO

Con il Regolamento n. 70 del 2016, il Ministero della giustizia ha completato il quadro normativo relativo al tirocinio per l'accesso alla professione forense. In particolare sono state modificate le modalità di svolgimento del tirocinio prevedendo un nuovo "patrocinio sostitutivo" (art. 41 co. 12) nonché la creazione di scuole forensi che i praticanti dovranno frequentare parallelamente alla pratica svolta presso lo studio legale (art. 43).

Ed invero, a partire dal 4 febbraio 2015, il praticante può essere solo un mero sostituto di udienza del proprio dominus o al massimo degli altri avvocati appartenenti allo studio con la conseguenza che il praticante non può (più) avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo.

La realtà dei fatti è che, così facendo, il Legislatore ha sconfessato sé stesso, laddove annunciava che una delle linee-guida della nuova Legge Professionale sarebbe dovrà essere improntata a favorire i giovani, ma soprattutto perché ha sostanzialmente svuotato l'esercizio del patrocinio di gran parte del suo significato, ossia quello di completare la formazione del futuro avvocato, sia pure per affari di limitato valore e di minore difficoltà.

4. RESTITUIRE ALLA PRATICA LA DIGNITA' ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ECONOMICO

Il caso Toscana: un esempio da seguire:

La regione Toscana ha già da tempo attuato il **progetto Giovani** finalizzato proprio al sostegno economico dei giovani. Suddetto progetto è **gestito e coordinato da un Ufficio dedicato che ha sede presso la Presidenza della Regione Toscana** e che si occupa di 7 macroaree: Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e Giovani+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport).

I destinatari del progetto sono i **giovani fino a 40 anni** e le opportunità sono finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee (programmazione 2014/2020 dei fondi POR FSE – POR CREO FESR – PSR).

In particolare, per quel che riguarda i giovani praticanti, proprio grazie a questo progetto la regione Toscana, per **favorire l'accesso alle professioni ordinistiche** di giovani under 30, promuove lo svolgimento di praticantati retribuiti. I destinatari dell'avviso sono i **giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti** che svolgono tirocini presso studi professionali, soggetti privati o enti pubblici. L'avviso sui praticantati retribuiti permette ai soggetti ospitanti di richiedere un **cofinanziamento regionale di 300 euro** nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500 euro mensili i giovani che svolgono praticantati.

5. L'INTRODUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI: UNA INUTILE DUPLICAZIONE

I corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato sono stabiliti dall'art. 43 della legge n. 247/2012. La norma prevede che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, "*consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di*

corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge".

La questione diviene oggi di primaria importanza stante il parere positivo fornito dal Consiglio di Stato positivo (n. 1540/2017) al decreto con il quale il ministero della giustizia ha dettato le modalità dei corsi. Tra le molte altre modalità di organizzazione delle "scuole forensi" vi sarà l'elaborazione di modalità di svolgimento delle verifiche, correlate all'effettività del percorso formativo svolto e basate su test a risposta multipla.

Ebbene, come dal titolo della mozione, chiediamo che la pratica possa riacquistare quel connotato di praticità e di concretezza che sino ad ora l'ha contraddistinta. Ci si chiede, infatti, quale possa essere, realmente, la finalità di queste scuole per un praticante avvocato.

Il rischio, invero, è che esse diventino o una ripetizione di quanto già appreso in ambito universitario ovvero, al contrario, un'inutile duplicazione della pratica togliendo, in questo modo, tempo alla permanenza in uno studio legale ove il praticante può confrontarsi tutti i giorni con i veri problemi e le reali difficoltà della professione.

6. CONCLUSIONI.

Con la presente mozione si richiede al Congresso Ordinario di sollecitare la Giunta Nazionale di Aiga e/o ogni altro organo da essa delegato, a costituire una Consulta permanente nazionale dei Praticanti, che si occupi in maniera specifica delle questioni che attengono i praticanti, impegnandola ad attivarsi presso ogni sede istituzionale per restituire alla pratica una dimensione reale di apprendistato, per ottenere attraverso un intervento normativo organico:

1. l'abrogazione dell'art. 41 comma 12 della legge 247/2012 che ad oggi prevede il "cd. Patrocinio sostitutivo", con applicazione della normativa previgente;
 2. l'estensione del progetto giovani-si presente in Toscana sollecitando, in particolare, ogni regione affinché adotti tutte le misure necessarie per la sua applicazione;
 3. l'abolizione dell'art. 43 L. 247/12 come attuato dal regolamento 70/2016 che obbliga il praticante per il rilascio del certificato di compiuta pratica a svolgere la pratica per almeno 20 ore settimanali e a frequentare corsi di formazione obbligatori.
-